COMMISSIONE VI

FINANZE

28.

SEDUTA DI MARTEDÌ 3 AGOSTO 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MANFREDO MANFREDI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Abolizione del *fixing* delle valute e definizione di un cambio alternativo di riferimento (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2664) 233

Manfredi Manfredo, *Presidente* 233

Malvestio Piergiovanni, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 233

Pinza Roberto (gruppo DC), *Relatore* 233

Sostituzioni:

Manfredi Manfredo, *Presidente* 233

Votazione nominale:

Manfredi Manfredo, *Presidente* 234

La seduta comincia alle 15,50.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del Regolamento, i deputati Pagano, Maira, Castellotti, Sbardella, Biasutti, Farace e Monello sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Bruni, Malvestio, Carli, Zambon, Delfino, Giovanardi e Oliverio.

Seguito della discussione del disegno di legge: Abolizione del fixing delle valute e definizione di un cambio alternativo di riferimento (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (2664).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Abolizione del *fixing* delle valute e definizione di un cambio alternativo di riferimento », già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 12 maggio 1993.

Avverto che in data 29 luglio 1993 le Commissioni I e V hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge.

Come la Commissione ricorda, la discussione sulle linee generali era iniziata nella seduta del 7 luglio.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ROBERTO PINZA, *Relatore*. Non aggiungo ulteriori considerazioni alla relazione svolta nella seduta del 7 luglio 1993. Auspico la definitiva approvazione del disegno di legge.

PIERGIOVANNI MALVESTIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo raccomanda l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. È abolita, presso le borse valori italiane, l'ammissione alla quotazione e la conseguente negoziazione e rilevazione al listino delle valute estere di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

(È approvato).

ART. 2.

1. La Banca d'Italia rileva a titolo indicativo, per ciascuna giornata lavorativa, le quotazioni di riferimento contro lire delle seguenti valute estere:

a) dollaro USA;

b) ECU e valute comunitarie;

c) dollaro canadese, yen giapponese, franco svizzero, scellino austriaco, corona norvegese, corona svedese, marco finlandese e dollaro australiano.

2. La Banca d'Italia ha facoltà di modificare l'elenco delle valute estere di cui al comma 1 qualora esigenze di mercato lo rendano necessario.

3. La rilevazione di cui al comma 1 avviene sulla base dei cambi comunicati in sede di concertazione fra banche centrali alle ore 14,15 di ciascuna giornata lavorativa.

4. Nelle giornate del 14 agosto, 24 e 31 dicembre, nonché in tutti gli altri casi nei quali la concertazione di cui al comma 3 non possa avere luogo, per le valute interessate valgono le quotazioni rilevate il giorno lavorativo precedente.

5. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, la concertazione di cui al comma 3 venga soppressa o significativamente modificata, la Banca d'Italia rileva la quotazione delle valute di cui al comma 1 secondo le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, con proprio decreto, sentita la Banca d'Italia.

6. Le quotazioni rilevate ai sensi del presente articolo sono diffuse al mercato dalla Banca d'Italia tramite circuito informativo telematico e rese note al pubblico con comunicato del Ministero del tesoro.

(È approvato).

ART. 3.

1. Le quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dell'articolo 2 tengono luogo di quelle precedentemente rilevate in borsa, cui le disposizioni vigenti fanno riferimento, a qualsiasi titolo.

(È approvato).

ART. 4.

1. Fermi restando i poteri del Ministro del tesoro di cui all'articolo 21 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, sono abrogate le disposizioni di legge e di regolamento incompatibili con la presente legge.

(È approvato).

Passiamo alla votazione finale sul disegno di legge.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Abolizione del *fixing* delle valute e definizione di un cambio alternativo di riferimento » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2664):

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13
Hanno votato *sì* 24

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Asquini, Bruni, Carli, Dalla Via, Delfino, Di Pietro,Flego, Frontini, Giovanardi, Iannuzzi, Lettieri, Lucarelli, Malvestio, Manfredi, Oliverio, Pinza, Piro, Pollichino, Rosini, Sartori Lanciotti, Serra Gianna, Sitra, Turci e Zambon.

La seduta termina alle 16.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 5 agosto 1993.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Stampato su carta riciclata ecologica

STC11-6LG-28
Lire 500